

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO MULTILIVELLO DI ORIENTAMENTO E DISSEMINAZIONE RIVOLTO AI GIOVANI – “GIOVANI IN CAMMINO” 2020/2021**

**TRA**

REGIONE LOMBARDIA, di seguito denominata “RL”, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Simone Rasetti, in qualità di Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sport e Giovani

**E**

REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA, di seguito denominata “REL”, con sede in Milano, Piazza Fontana 2, Codice Fiscale 97179710153, rappresentata da Mons. Giuseppe Antonio Scotti in qualità di Procuratore

**PREMESSO CHE**

- Regione Ecclesiastica Lombardia è un ente ecclesiastico rappresentativo delle dieci diocesi che insistono sul territorio lombardo, responsabile del coordinamento degli oltre 2.300 oratori lombardi;
- la legge regionale n. 22 del 23 novembre 2001 recante: “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” evidenzia l'importanza degli oratori come strumento e mezzo di aggregazione giovanile e di apprendimento di esperienze per i giovani contribuendo la loro partecipazione attiva al territorio in cui vivono, la prevenzione del disagio giovanile e la creazione di positive condizioni, al fine di incrementare alcune conoscenze e competenze per agevolare l'entrata dei giovani nel mondo lavorativo;
- in particolare, la legge regionale 22/2001 all'art. 2 c. 3 prevede che Regione Lombardia (di seguito RL) concordi con Regione Ecclesiastica Lombardia (di seguito REL) le forme di collaborazione ritenute utili a favorire processi di sviluppo;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con DGR 2342 del 30/10/2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione del Consiglio 766 del 26/11/2019, individua tra i suoi obiettivi: il sostegno alla “Promozione della creatività e della partecipazione giovanile”, che in materia di giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono;

## CONSIDERATO CHE

- RL ha ritenuto di coinvolgere RE, quale ente rappresentativo delle dieci Diocesi afferenti al territorio lombardo, in un tavolo istituzionale di ascolto e di confronto finalizzato a: rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione dei giovani;
- le parti sottoscrivono il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi che esse sono tenute a svolgere, siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune;
- RL e RE rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ARTICOLO 2 – Oggetto e finalità del Protocollo di Collaborazione

Il presente Protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra RL e REL per la realizzazione di un progetto di orientamento, multilivello e disseminazione rivolto ai giovani, "Giovani in cammino" 2020/2021, finalizzato a:

- creare una rete territoriale incentivando le realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata di interventi e progettualità capaci di valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici/privati e la collaborazione tra essi, sperimentando forme di azioni caratterizzate dal principio dell'alleanza educativa;
- favorire il protagonismo dei giovani e la partecipazione alla vita della comunità, promuovendo il senso di responsabilità individuale e collettiva e il dialogo strutturato;
- arricchire la capacità degli oratori di attivare pratiche educative capaci di diminuire le povertà e potenziare le risorse educative delle ragazze e dei ragazzi, raccogliendo le buone pratiche;
- realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione, promuovendo l'equilibrio territoriale;
- supportare e orientare i giovani nei periodi di transizione scuola/lavoro – lavoro/lavoro, anche attraverso lo sviluppo di competenze non formali per favorire l'ingresso e/o la mobilità nel mondo del lavoro;
- rivitalizzare le periferie e gli spazi pubblici.

Il Protocollo stabilisce in particolare:

- le attività, i tempi, le modalità organizzative e i risultati attesi delle iniziative oggetto del presente Protocollo, come definite nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale;
- i ruoli e gli impegni operativi dei soggetti sottoscrittori;
- gli impegni reciproci relativamente al cofinanziamento del progetto.

### ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo e della realizzazione del progetto di cui all'Allegato A), ciascun soggetto sottoscrittore partecipa attivamente a tutte le fasi previste per la realizzazione, secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni:

#### Regione Lombardia:

- cura la governance del Protocollo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti;
- pubblicizza e diffonde l'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali;
- supervisiona la realizzazione delle attività previste, pubblicizzandole e promuovendole attraverso i propri canali istituzionali;
- promuove e favorisce l'adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti nell'ambito del progetto;
- verifica le rendicontazioni predisposte da REL in qualità di soggetto attuatore e provvede alla liquidazione della propria quota di cofinanziamento per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

#### Regione Ecclesiastica Lombardia:

- garantisce un'equa distribuzione delle risorse nelle Diocesi che insistono sul territorio di Regione Lombardia;
- gestisce i rapporti con gli Uffici di Pastorale Giovanile diocesani;
- supervisiona le azioni progettuali e definisce un adeguato piano di risk management in risposta a qualsiasi rischio che si presenti durante il ciclo di vita del progetto;
- raccoglie e verifica la rendicontazione da inviare a RL;
- assicura visibilità al ruolo di RL all'interno del progetto.

### ARTICOLO 4 – Quadro finanziario e impegni delle parti

Il valore complessivo dell'intervento è pari a EUR 900.000,00 di cui EUR 600.000,00 a carico di RL e EUR 300.000,00 a carico di REL.

RL mette a disposizione proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati e cofinanzia la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo con risorse proprie per complessivi EUR 600.000,00 così ripartite:

- EUR 197.160,94 sull'esercizio finanziario 2020 a titolo di anticipo;
- EUR 402.839,06 sull'esercizio finanziario 2021 a titolo di saldo;

Eventuali economie realizzate sugli stanziamenti previsti dall'Allegato A) relativamente ad una specifica attività o voce di costo, possono essere utilizzate per incrementare la disponibilità finanziaria delle altre iniziative o voci di costo, fermo restando l'importo complessivo a carico della Regione.

REL cofinanzia la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo mettendo a disposizione proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati e cofinanzia la realizzazione delle attività progettuali con risorse proprie per complessivi EUR 300.000,00.

## ARTICOLO 5 – Attività di monitoraggio e valutazione

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di progetto e di valorizzare i risultati raggiunti, è prevista un'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative oggetto del Protocollo.

L'attività di monitoraggio sarà orientata a valutare gli stati di avanzamento del progetto e i risultati quali-quantitativi raggiunti.

In particolare, REL presenterà una relazione di inizio delle attività ai fini della liquidazione dell'anticipo e una relazione finale in cui verranno valutati i risultati raggiunti.

## ARTICOLO 6 – Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

Ai fini dell'erogazione del contributo sono considerate ammissibili solo le spese sostenute a partire dalla data di avvio e sino alla data di conclusione del progetto, riconducibili in modo inequivocabile all'azione progettuale e preventivate in fase di progettazione.

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- Costi per compensi personale dipendente;
- Costi per compensi consulenti;
- Costi per compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi;
- Costi di promozione e comunicazione;
- Costi legati all'acquisto di beni e attrezzature non ammortizzabili legati alla realizzazione delle attività;
- Costi di ospitalità, rimborsi spese, missioni, vitto e alloggio;
- Costi per noleggio di strumenti/attrezzature;
- Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione;
- Costi di assicurazioni.

La documentazione presentata in fase di rendicontazione deve essere interamente intestata al soggetto incaricato da REL alla realizzazione dell'azione progettuale:

- Parrocchia;
- ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o soggetto giuridico le cui attività sono assimilabili a quelle degli oratori.

Le spese rendicontate non possono essere oggetto di contributo pubblico diverso da quello previsto per il progetto Giovani in cammino.

Il contributo regionale sarà erogato in 2 tranches, con atti del Dirigente competente:

- 1° tranche, pari a EUR 197.160,94 a titolo di anticipo, entro il 31 dicembre 2020, previa presentazione di una relazione di inizio delle attività;
- 2° tranche, pari a EUR 402.839,06 a titolo di saldo, a conclusione del Progetto, previa verifica della rendicontazione delle spese e della relazione sulle attività svolte, entro il 31 dicembre 2021.

Qualora a consuntivo la spesa rendicontata risultasse inferiore all'importo del progetto, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

Qualora la parte di contributo regionale già erogata a titolo di anticipo risulti maggiore all'importo totale del contributo effettivamente spettante alla conclusione del progetto, REL si impegna a restituire la differenza entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della Regione.

## ARTICOLO 7 – Controlli

RL si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli nei luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, lo svolgimento delle azioni previste e i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione.

## ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

RL e REL si impegnano ad apporre i reciproci loghi su tutti i materiali di comunicazione relativi alle iniziative e alle attività svolte in attuazione del presente Protocollo.

REL si impegna a dare risalto comunicativo all'intero progetto e le Parrocchie promuoveranno le azioni progettuali sul territorio dando evidenza del contributo di RL per la realizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione saranno condivisi con i competenti uffici regionali e seguiranno le indicazioni del brandbook di RL.

## ARTICOLO 9 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Protocollo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

## ARTICOLO 10 – Responsabilità e rapporti con i terzi

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Protocollo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo.

## ARTICOLO 11 – Durata

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021 e, comunque, fino alla conclusione delle attività previste del Protocollo stesso.

## ARTICOLO 12 – Foro competente

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

## ARTICOLO 13 – Firma del Protocollo

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

#### ARTICOLO 14 – Riservatezza e privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018.

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.

#### ARTICOLO 15 – Ulteriori disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Protocollo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

F.to

Il Direttore Generale

Simone Rasetti

F.to

Il procuratore

Mons. Giuseppe Antonio Scotti